SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 1186-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1973

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1973 (V. Stampato n. **2647**)

presentato dal Ministro della Sanità (GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 1973

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Nelle Regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle Regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 390 milioni, si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, è fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.

Tali termini dovranno essere sostituiti da « morbo di Hansen », hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni. 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1974.

Identico.